

# dossier

## LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER I PICCOLI COMUNI

CalabriAutonomie dedica il dossier di questo numero alle politiche e interventi a favore dei piccoli comuni. Si tratta di un argomento che la rivista ha già affrontato in passato e di cui si occuperà ancora nel prossimo futuro. Sulla struttura e ruolo dei piccoli comuni si profilano grandi cambiamenti come la possibile soppressione delle Comunità montane (già oggetto di una riforma nell'ultima legge finanziaria), il probabile accorpamento dei comuni di dimensioni minime, il rilancio delle associazioni tra i comuni per una gestione associata di servizi. Tutti argomenti che saranno approfonditi e dibattuti dalla nostra rivista non appena saranno presentate in Parlamento le relative proposte di legge.

Il tema delle nuove opportunità per i comuni di piccole dimensioni ha visto l'interesse recente del legislatore nazionale e regionale. In Calabria il problema dei piccoli comuni, soprattutto quelli delle aree interne, è particolarmente sentito. Nella regione infatti, i grandi centri urbani sono pochi e la stragrande maggioranza dei comuni rientra nella


categoria dei piccoli.

Sono attualmente in dirittura d'arrivo due provvedimenti legislativi di grande interesse per i piccoli comuni: un disegno di legge nazionale "bipartisan" (primo firmatario Ermete Realacci), già approvata dalla Camera dei deputati

nella scorsa legislatura praticamente all'unanimità e che solo lo scioglimento anticipato del Parlamento ne ha impedito l'approvazione in via definitiva; una proposta di legge regionale, che ha già ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare competente e di prossima approvazione in Consiglio regionale.

Essenziale per una politica d'intervento a favore dei piccoli comuni delle aree

interne è l'utilizzo dei fondi strutturali della nuova programmazione comunitaria 2007-2013. Per questo l'articolo di apertura del dossier è dedicato alle opportunità previste per le aree interne dal Por Calabria. Seguono un'analisi degli obiettivi dei progetti di legge nazionale e regionale per i piccoli comuni, con spunti tratti dalle rispettive relazioni, ed ampi stralci dei due testi di legge.



## Le strategie del Por Calabria per i piccoli comuni e per le aree interne

ANTONIO DE MARCO

*In Calabria è assente una significativa concentrazione urbana che, per dimensione, localizzazione geografica e complessità possa assumere il ruolo di centro gravitazionale nell'economia e nell'organizzazione territoriale.*

*Il risultato consiste in una "diffusione territoriale", che si caratterizza per mancanza di una rete di località centrali in grado di strutturare una significativa armatura urbana.*

*Il Por afferma infatti che la Calabria è una regione irriducibilmente complessa, caratterizzata dalla prevalente presenza di piccoli comuni (ben 265 su 409) contano meno di tremila abitanti).*

*Da qui l'individuazione nel Por di alcuni ambiti specifici e qualificanti di politiche a sostegno diretto ed esclusivo delle aree interne marginali e della dimensione diffusa dei piccoli Comuni.*

Il sostegno alla crescita delle aree interne e dei piccoli Comuni, per combattere la tendenza allo spopolamento ed incentivare lo sviluppo integrato, è uno degli obiettivi prioritari assunti dal POR Calabria 2007/2013, nell'ambito delle strategie generali che la nuova fase di programmazione comunitaria si è assegnata.

Né poteva essere diversamente, se è vero che il POR intende affrontare in maniera risolutiva alcuni dei nodi fondamentali della marginalità sociale ed economica calabrese, determinando nuove ed originali forme di sviluppo endogeno e legato alle opportunità del territorio. E tra i nodi fondamentali del sottosviluppo calabrese si collocano certamente in modo sostanziale quelli dell'arretratezza del sistema insediativo calabrese centrato su piccoli comuni dell'interno e della montagna che vanno decisamente a degradare e spopolarsi.

Nonostante la chiarezza della individuazione di tali obiettivi generali, però, non sempre nella declinazione degli interventi e nella destinazione delle risorse, il POR risponde a pieno all'esigenza segnalata (e dichiaratamente condivisa) di sostenere in modo significativo la strategia della rinascita e dello sviluppo dell'area interna e montana della Calabria e della sua rete di piccoli comuni, in quanto il POR esprime una evidente preferenza verso forme organizzative ed istituzionali di interventi di "filiera", di "distretto" e di "poli" di eccellenza, che non sempre appaiono compatibili con le esigenze dei piccoli Comuni collocati nelle aree interne ed in spopolamento.

Eppure alcuni obiettivi e quadri strategici di riferimento sono con chiarezza definiti e condivisi nel POR Calabria specificamente sul tema delle aree interne e dei piccoli comuni nell'analisi "swot" che il POR compie a premessa e motivazione della successiva pianificazione operativa delle azioni.

In Calabria appare infatti assente una significativa concentrazione urbana che, per dimensione, localizzazione geografica,

evidenza, complessità insediativa e funzionale possa assumere il ruolo di centro gravitazionale nell'economia e nell'organizzazione territoriale. Il risultato consiste in una "diffusione territoriale", che non si appoggia – come accade in altre aree del paese – sulla presenza di un capitale fisso territoriale accumulatosi nel corso dei secoli, ma che si caratterizza per mancanza di una rete di località centrali in grado di strutturare una significativa armatura urbana, basso livello di concentrazione e strutturazione di attività e funzioni di rango superiore, e mancanza di qualità urbana (abusivismo edilizio, abnorme consumo di suolo, abbandono delle aree interne).

Il POR afferma infatti che la Calabria è una regione irriducibilmente complessa, composta da aree metropolitane fortemente contraddittorie, da aree demograficamente diseguali e caratterizzate dalla presenza di economie irregolari, da aree con economie stagnanti o addirittura in progressiva recessione, da aree con una significativa presenza di cittadini migranti, e da piccole aree d'eccellenza sul piano socio-economico.

La Calabria è caratterizzata dalla prevalente presenza di piccoli comuni: ben 265 su 409 comuni della regione contano meno di tremila abitanti, solo venti comuni superano i quindicimila abitanti e solo 6 i 50.000 abitanti, e solo Reggio Calabria va oltre i 100.000. La dimensione media dei comuni calabresi, pari a circa 5 mila abitanti, è largamente inferiore al dato dei comuni meridionali (8.000) ed a quello nazionale (7.200).

Nell'ambito di un processo di riduzione complessiva della popolazione calabrese negli ultimi 10 anni, particolarmente accentuato è fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Il fenomeno dello spopolamento interessa soprattutto quelle aree a bassa densità insediativa dell'alta collina, della montagna e delle zone interne rurali, dove si registra per altro la maggiore tenuta dei caratteri storici e insediativi tipici del territorio rurale, con attività agricole scarsamente



Municipio di Heidelberg (Germania)

competitive, a prevalente conduzione individuale, e che costituiscono ancora oggi uno dei fattori di equilibrio delle condizioni morfologiche e ambientali. I fenomeni di spopolamento delle aree interne generano pressioni sui sistemi urbani costieri, causando congestione e difficoltà nella pianificazione delle aree di espansione. L'abbandono delle aree interne, oltre ad avere riflessi demografici e quindi economici consistenti, riduce le aree antropizzate con l'effetto di accrescere i rischi ambientali, che a loro volta si ripercuotono anche sulle zone costiere.

Lo spopolamento delle aree interne è da ricollegare oltre che al forte divario degli standard relativi alla qualità della vita fra le aree urbane o costiere a vocazione turistica e quelle rurali (accessibilità e disponibilità di servizi), anche alla tenuta dei redditi agricoli.

Questa l'analisi impietosa, e supportata da ampi e condivisi dati statistici, che il POR compie sul tema delle aree interne. Ma quale strategia viene attivata dal

POR medesimo per far fronte ad una emergenza così chiaramente individuata?

Nella logica, già prima richiamata, di una programmazione del POR Calabria 2007/2013 (e in specie del FESR) fortemente decentrata e articolata in strumenti di "governance" complessa e multilivello, in cui le Autonomie Locali sono il centro della strategia, gran parte delle azioni e degli obiettivi operativi del Programma cofinanziato dai fondi strutturali in Calabria individua gli Enti Locali (e in specie i Comuni) come i soggetti attuatori principali della nuova strategia dell'intervento, che è centrato dunque sulla funzione centrale e determinante del partenariato territoriale come condizione di migliore efficienza ed efficacia delle azioni pianificate.

In questa logica ampia è la platea delle azioni che riguardano nei diversi Assi del POR i Comuni e le Autonomie Locali in assoluto (indipendentemente dal loro essere di piccola o medio/grande dimensione.

Si richiama in particolare a:

- Asse 1: (Ricerca e ICT) Sistemi di "e-government" nelle Autonomie Locali e sviluppo delle reti pubbliche ed a banda larga;
- Asse 2: (Energia) Prevenzione del degrado del suolo e prevenzione rischi;
- Asse 3: (Ambiente) Gestione rifiuti e bonifica acque inquinate e siti contaminati. Azioni per le infrastrutture idriche con l'ATO;
- Asse 4 (Welfare) Progetti integrati di servizi sociali e Patti Locali per la sicurezza;
- Asse 5 (Cultura) Promozione dei beni culturali, paesaggistici e storici; valorizzazione dei centri storici minori; turismo sostenibile;
- Asse 7: (Sistemi produttivi) Competitività dei sistemi produttivi e attrattività del territorio. Creazione di "cluster" e reti di produzione territoriale.

Ma per tali interventi, riferiti alla generalità degli Enti Locali calabresi, i piccoli Comuni e le aree interne calabresi potranno sperare di poter adire alle risorse programmate a condizione essi sappiano utilizzare lo strumento magico di questa programmazione: l'associazionismo dei Comuni. Appare infatti evidente che nessun piccolo Comune potrà accedere, per le proprie dimensioni e capacità progettuale, ad interventi che richiedono approcci di progettazione e di "Governance" multilivello e complessi, proiettati sulla dimensione territoriale articolata e integrata.

E' per questo che il POR punta decisamente a sostenere con strumenti di promozione e sostegno, integrativi a quelli previsti dall'attuale normativa in materia di associazionismo dei Comuni, la tensione associativa degli Enti Locali per la gestione dei programmi comunitari. A cominciare dalla prima esperienza proposta dal recentissimo Bando sui "centri storici" pubblicato dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, che impone di associarsi ai Comuni per arrivare ad una dimensione di almeno 50.000 abitanti complessivi come condizione per accedere alla risorse dei piani di ristrutturazione e potenziamento dei centri storici minori individuati come prioritari dal bando.

Ma il POR individua però alcuni ambiti specifici e qualificanti di politiche a sostegno diretto ed esclusivo delle aree

interne marginali e della dimensione diffusa dei piccoli Comuni.

Il primo ambito, certamente prioritario, è quello dell'Asse 8 "Città e sistemi insediati" del FESR, che sulla scia delle precedenti esperienze di Urban e del PSU del POR 2000/2006, ha finito per strutturare una importante indicazione di lavoro e di sperimentazione sul tema dell'assetto urbano, nella logica della "carta europea di Lipsia sul contesto urbano" come condizione per lo sviluppo, la coesione e l'inclusione sociale in Calabria.

E l'Asse "Città", con un budget assegnato di oltre 509 milioni di euro (di solo FESR al netto delle risorse aggiuntive del FAS), prende le mosse dalla riflessione di quadro in premessa del POR, che è stato sopra richiamato, ed individua quindi due grandi aree di intervento:

- quella delle Città di dimensione ottimale (oltre 50.000 abitanti),
- e quella dei piccoli Comuni in aree degradate e in tendenza di spopolamento.

Specificamente destinato ai piccoli comuni in spopolamento è l'obiettivo operativo 8.2. del POR-FESR, che prevede "il miglioramento della qualità della vita, la competitività e l'attrattività dei sistemi territoriali non urbani", valorizzando le risorse locali e contrastando il declino delle aree interne e marginali.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso una gamma articolata di azioni, che intendono dare proprio una risposta adeguata ai nodi di criticità delle aree interne che sono stati in precedenza denunciati:

- progetti integrati di sviluppo delle aree interne e marginali;
- realizzazione di sistemi di mobilità intercomunale;
- realizzazione di servizi per la qualità della vita, che rendano attrattiva l'area interna ed i piccoli centri urbani;
- attivazione di un progetto sperimentale per contrastare lo spopolamento dei sistemi territoriali marginali ed in declino (es. pacchetti territoriali di localizzazione, riutilizzo di immobili, potenziamento di servizi socio-sanitari mobili).

Lo strumento attraverso cui l'obiettivo 8.2. realizza la sua strategia è quello della "progettazione integrata territoriale" (mentre per le grandi aree urbane saranno i P.I.S.U.). E questo approccio assunto, riporta la riflessione sulle caratteristiche della progettazione integrata che costituisce uno dei capisaldi della nuova

programmazione 2007/2013, anche sulla base della "lezione" critica impartita dalla precedente esperienza dei PIT.

La progettazione integrata territoriale, identificata dal POR Calabria come lo strumento trasversale e caratterizzante la nuova fase di programmazione, poggiata -com'è noto- sul nuovo impianto dei "laboratori territoriali di progettazione" e sulle forme di partenariato territoriale in forma di concorrenzialità tra i diversi territori all'interno di un quadro organico regionale di programmazione integrata, è dunque la condizione per attivare il processo di sviluppo dei piccoli Comuni e delle aree interne marginali della Calabria con le risorse comunitarie.

Che determina alcune implicazioni di natura generale, chiaramente definiti nel Q.S.N. per l'approccio della progettazione integrata regionale 2007/2013:

- Individuazione di unità territoriali di riferimento legate ai sistemi locali di programmazione, diverse dai vecchi PIT
- Costruzione di progetti territoriali con obiettivi chiari e delimitati, non più generali
- Integrazione delle scale di programmazione dei diversi livelli di competenza, garantita da un sistema di "filieri" istituzionali locali e da strumenti di "governance" (es. Accordi di Programma-Quadro)
- Valorizzazione di un approccio di progettazione intercomunale, che sappia consolidare e sviluppare le precedenti esperienze locali.

Ma interessanti spazi di interventi direttamente per la dotazione infrastrutturale fondamentale dei piccoli Comuni sono stati individuati anche da altre tipologie di azioni:

- la diffusione della banda larga e dei servizi di connettività nelle aree marginali per superare il gap digitale della Calabria rispetto al resto del Paese (Asse 1 Società dell'informazione);
- azioni per adeguare gli standards e l'affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane e periferiche (Asse 3 Ambiente);
- il potenziamento delle reti e servizi di trasporto per l'accessibilità alle aree interne e periferiche (Asse 6 Reti e Mobilità).

In conclusione, la chiarezza della richiamata impostazione di fondo del POR richiede dunque ai piccoli Comuni un

forte sforzo, quello di compiere scelte coraggiose di associarsi e di attuare forme virtuose di partenariato sul territorio, per passare da una dimensione di campanile ad una dimensione di territorio che si proietta e si integra con gli scenari fondamentali sostenuti dal POR: i distretti territoriali, i "cluster", le filiere economiche e produttive, le dimensioni territoriali determinate da aggregazioni istituzionali o storiche (le comunità linguistiche e culturali, le aree protette e ambientali, le reti tematiche, gli attrattori tematici turistici, gli itinerari storico-religiosi, e così via)

Ma richiede anche, e su questo tema più volte "Calabria Autonomie" ha in passato insistito con forza, una opzione forte, ben chiara peraltro nell'Asse "Capacity Building" del POR: non solo investire sulla formazione e sulla creazione di competenze nella burocrazia locale, ma anche e soprattutto investire per potenziare e valorizzare i centri di esperienza e di competenza che sono nati e cresciuti in questi anni sul territorio nell'ambito delle buone prassi di programmazione negoziata e di progettazione territoriale, che costituiscono un collante forte per i piccoli Comuni altrimenti indifesi davanti alla sfida della progettazione di qualità. Che vuol dire sostenere finanziariamente strutture ed esperienze di assistenza tecnica e di supporto di natura istituzionale, legate al mondo delle Autonomie Locali, che sappiano supportare, parlando la stessa lingua, i Comuni, soprattutto quelli piccoli, nella fase di progettazione e di gestione dei programmi cofinanziati. Attivando servizi locali, osservatori e centri di documentazione, esperti di euro-progettazione, strumenti di scambio di buone prassi e di accompagnamento e affiancamento consulenziale che siano "di prossimità", che siano vissuti come "friendly" e di vicinato, capaci di costruire reti di dialogo e di collaborazione.

Anche questa è una scelta di qualità e di sostenibilità per i piccoli Comuni e le aree interne della Calabria, condizione davvero per la buona riuscita della battaglia intrapresa per arrestare il degrado e lo spopolamento delle zone interne e montane della Calabria, assieme al sostegno legislativo per i piccoli Comuni da poco avviata in Consiglio Regionale, che va però esplicitata, politicamente condivisa dall'istituzione regionale e resa tangibile.

## Due provvedimenti legislativi in arrivo per il rilancio economico e sociale dei piccoli comuni

GIOVANNI GUARASCIO

*Le due proposte di legge intervengono a tutela dei piccoli comuni in tre macroaree: le reti e i servizi, le agevolazioni per lo sviluppo di attività produttive, la salvaguardia e il recupero dei centri storici. L'obiettivo è quello di sviluppare le potenzialità delle aree del cosiddetto disagio abitativo nei settori turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali, sulla scorta di politiche locali già avviate negli ultimi anni in numerose nazioni dell'Unione europea tendenti a riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo locale.*

Municipio di Kiel (Germania)

La proposta di legge nazionale a tutela dei piccoli comuni (che nella scorsa legislatura è stata approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati) contiene norme dirette a migliorare le condizioni di vita nelle aree del cosiddetto "disagio insediativo". Quest'area, secondo gli estensori della proposta di legge, interessa particolarmente tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, tosco-emiliana e centro-meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia. L'obiettivo della proposta di legge è quello di sviluppare le potenzialità di queste aree in questione in termini di turismo, produzioni tipiche e risorse culturali e ambientali. «L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio - si legge nella relazione introduttiva alla proposta - è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità e una garanzia del nostro sistema sociale e culturale, una certezza nella manutenzione del territorio e una opportunità di sviluppo economico».

In Italia ben 5.868 comuni su 8000 hanno meno di 5 mila abitanti, pari al 72 per cento del totale. Lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree

hanno assunto caratteri strutturali facendo diventare, tra l'altro l'Italia, un Paese ad alto rischio geologico, afflitto da gravi episodi di natura ambientale, dovuti anche all'abbandono di parte del territorio. «Quantificando i danni derivanti dai soli eventi riferibili alla scarsa tutela e gestione del territorio - si legge ancora nella relazione - emerge un ticket annuale di circa quattro miliardi di euro».

La proposta di legge punta quindi ad affrontare un disagio dovuto ad una crescente rarefazione dei servizi per i cittadini. Pertanto ci si è rifatti a politiche locali già avviate negli ultimi anni in numerose nazioni dell'Unione europea (Francia, Svezia, Spagna, Irlanda, Finlandia), tendenti a riportare le popolazioni nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo locale, utilizzando in molti casi i fondi comunitari.

«Con la proposta di legge - si legge ancora nella relazione - si vogliono mettere in rete una serie di iniziative in grado di fare sistema» nelle aree interne maggiormente disagiate. Si vogliono delineare concrete misure per il sostegno ai piccoli comuni e alle attività economiche, agricole, com-



merciali e artigianali, secondo forme coerenti con le peculiarità dei territori dei piccoli comuni, che potranno rappresentare un investimento per il rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree».

Tre sono le macroaree in cui la proposta di legge interviene a tutela dei piccoli comuni: le reti e i servizi, le agevolazioni per lo sviluppo di attività produttive, la salvaguardia e il recupero dei centri storici.

La proposta persegue una serie di previsioni di favorire il mantenimento di un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni attraverso, tra l'altro, agevolazioni sull'affitto, il mantenimento delle strutture scolastiche e dei presidi sanitari e dei servizi farmaceutici, della rete distributiva dei carburanti e della rete telefonica oltre che di un'adeguata rete di trasporti, favorendo inoltre l'e-government (art. 3-4-6-9-11).

Tutto ciò è ritenuto condizione essenziale per invertire un trend negativo e rivitalizzare le aree spopolate. «Nella competitività territoriale - si legge ancora nella - non esistono aree sciaguratamente deboli, ma soltanto aree non messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere sotterrati i propri talenti. Per trasformare un problema in opportunità, impedendo che una «grande fetta» della superficie del Paese resti marginalizzata».

Accanto alle previsioni per favorire il mantenimento delle varie reti nel territorio dei piccoli comuni la proposta di legge si propone di aiutare lo sviluppo imprenditoriale e agricolo (art.5-10-14), attraverso incentivi e opportunità per attività economiche, anche di piccole dimensioni, con l'obiettivo di attivare circoli economici virtuosi, capaci di arrecare benefici ambientali applicando l'innovazione tecnologica. «Sarà possibile - continua la relazione alla proposta di legge - recuperare, attraverso tali attività, anche molte forme di manualità storicamente presenti nelle esperienze lavorative degli addetti locali». La proposta di legge prevede una serie di norme per consentire agevolazioni

**Tab. 1.1 - Costi previsti complessivi di sviluppo, in milioni di Euro**

Classe demografica	n. Comuni Calabria	in Calabria	in Italia
Comuni con 1.000 abitanti	100	10,0	10,0
da 1.000 a 1.999	100	44,1	10,5
da 2.000 a 4.999	100	10,4	10,7
da 5.000 a 9.999	100	4,9	11,0
da 10.000 a 19.999	10	2,0	11,7
da 20.000 abitanti	10	4,8	11,8
Totale costi di sviluppo	300	100,2	112,7
Costo medio per comune	300	333,7	375,7

*Fonte: cal. elaborazioni dell'ANCI*

**Tab. 1.2 - Beneficiari previsti (in milioni di Euro) per classe demografica, in milioni di Euro**

Classe demografica	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)
Comuni con 1.000 abitanti	10,0	100	10,0	100,0
da 1.000 a 1.999	44,1	100	44,1	100,0
da 2.000 a 4.999	10,4	100	10,4	100,0
da 5.000 a 9.999	4,9	100	4,9	100,0
da 10.000 a 19.999	2,0	100	2,0	100,0
da 20.000 abitanti	4,8	100	4,8	100,0
Totale beneficiari	100,2	100,0	100,2	100,0
Beneficiario medio per comune	333,7	100,0	333,7	100,0

*Fonte: cal. elaborazioni dell'ANCI*

**Tab. 1.3 - Beneficiari previsti (in milioni di Euro) per classe demografica**

Classe demografica	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)
Comuni con 1.000 abitanti	10,0	100	10,0	100	10,0	100,0
da 1.000 a 1.999	44,1	100	44,1	100	44,1	100,0
da 2.000 a 4.999	10,4	100	10,4	100	10,4	100,0
da 5.000 a 9.999	4,9	100	4,9	100	4,9	100,0
da 10.000 a 19.999	2,0	100	2,0	100	2,0	100,0
da 20.000 abitanti	4,8	100	4,8	100	4,8	100,0
Totale beneficiari	100,2	100,0	100,2	100,0	100,2	100,0
Beneficiario medio per comune	333,7	100,0	333,7	100,0	333,7	100,0

*Fonte: cal. elaborazioni dell'ANCI*

**Tab. 1.4 - Beneficiari previsti (in milioni di Euro)**

Classe demografica	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari (%)
Comuni con 1.000 abitanti	10,0	100	10,0	100
da 1.000 a 1.999	44,1	100	44,1	100
da 2.000 a 4.999	10,4	100	10,4	100
da 5.000 a 9.999	4,9	100	4,9	100
da 10.000 a 19.999	2,0	100	2,0	100
da 20.000 abitanti	4,8	100	4,8	100
Totale beneficiari	100,2	100	100,2	100
Beneficiario medio per comune	333,7	100	333,7	100

*Fonte: cal. elaborazioni dell'ANCI*

**Tab. 1.5 - Beneficiari previsti (in milioni di Euro) per classe demografica**

Classe demografica	Beneficiari (milioni di Euro)	Beneficiari per classe demografica (milioni di Euro)				
		Beneficiari (1)	Beneficiari (2)	Beneficiari (3)	Beneficiari (4)	Beneficiari (5)
Comuni con 1.000 abitanti	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
da 1.000 a 1.999	44,1	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0
da 2.000 a 4.999	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
da 5.000 a 9.999	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
da 10.000 a 19.999	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
da 20.000 abitanti	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Totale beneficiari	100,2	44,1	10,4	4,9	2,0	4,8
Beneficiario medio per comune	333,7	147,1	104,0	104,0	104,0	104,0

*Fonte: cal. elaborazioni dell'ANCI*



tutela dei piccoli comuni è in dirittura d'arrivo, dopo il parere favorevole espresso nella competente commissione consiliare. La Calabria si caratterizza come una delle regioni con il più alto numero di enti locali di piccole e piccolissime dimensioni. Il dibattito si orienta su una duplice direttrice: salvaguardare l'identità delle comunità locali, garantire il buon funzionamento delle amministrazioni e per l'efficiente erogazione di servizi ai cittadini.

«Il nostro intervento normativo – si legge nella relazione al progetto di legge – si pone l'obiettivo di orientare le politiche pubbliche in settori ritenuti decisivi per migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione delle realtà minori, di stabilire prime concrete misure di sostegno finanziario dei comuni in situazioni di disagio, di collegare gli interventi di sostegno all'efficienza che fa perno sull'esercizio associato di funzioni e servizi».

Come la proposta di legge nazionale, anche il progetto di legge regionale punta su una serie di norme che tendono al mantenimento di reti e servizi, ad agevolazioni per lo sviluppo di attività produttive, al recupero dei centri storici, favorendo al contempo lo sviluppo delle nuove tecnologie. In questo senso vanno le disposizioni in materia di commercio e distribuzione (art. 8), in materia di istruzione (art. 9), di agevolazioni tributarie e incentivi per le aziende (art.10), di formazione professionale (art. 11), farmacisti rurali, recupero centri storici (art. 12).

Si autorizza ad esempio lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività. Si incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e si favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale. Viene previsto inoltre sostegno finanziario a forme sperimentali di teleinsegnamento e a forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi

Tab. 4.1 - Val. della popolazione in base alla dimensione degli enti locali (dati regionali in % - Anno di riferimento 2000)

Classi demografiche	Val. abs.	%	Val. percentuale	Val. per famiglia
Comuni fino a 1.000 abitanti	2.076.000	1,18%	1,00%	1.000
da 1.000 a 2.000	1.000.000	0,58%	1,00%	2.000
da 2.000 a 5.000	1.800.000	1,02%	1,00%	3.000
da 5.000 a 10.000	1.100.000	0,62%	1,00%	5.000
da 10.000 a 20.000	1.000.000	0,58%	1,00%	10.000
da 20.000 a 50.000	1.000.000	0,58%	1,00%	20.000
da 50.000 a 100.000	1.000.000	0,58%	1,00%	50.000
da 100.000 a 200.000	1.000.000	0,58%	1,00%	100.000
da 200.000 a 500.000	1.000.000	0,58%	1,00%	200.000
da 500.000 a 1.000.000	1.000.000	0,58%	1,00%	500.000
Totale	17.500.000	100%	100%	17.500

Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati ISTAT, dati ISTAT e della Regione

Tab. 4.2 - Numero di nuclei per tipologia di attività (dati regionali)

Attività	Attività	Attività	Attività	Attività	Attività
Attività Agricola	100	100	100	100	100
Attività Industriale	100	100	100	100	100
Attività Commerciale	100	100	100	100	100
Attività Artigianale	100	100	100	100	100
Attività Professionale	100	100	100	100	100
Attività Culturale	100	100	100	100	100
Attività Sportiva	100	100	100	100	100
Attività Sociale	100	100	100	100	100
Attività Religiosa	100	100	100	100	100
Attività Sanitaria	100	100	100	100	100
Attività Educativa	100	100	100	100	100
Attività Recreativa	100	100	100	100	100
Attività Culturale	100	100	100	100	100
Attività Sportiva	100	100	100	100	100
Attività Sociale	100	100	100	100	100
Attività Religiosa	100	100	100	100	100
Attività Sanitaria	100	100	100	100	100
Attività Educativa	100	100	100	100	100
Attività Recreativa	100	100	100	100	100

Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati ISTAT, dati ISTAT e della Regione

Tab. 4.3 - Val. della popolazione in base alla dimensione degli enti locali (dati regionali in % - Anno di riferimento 2000)

Classi demografiche	Val. abs.	%	Val. percentuale	Val. per famiglia
Comuni fino a 1.000 abitanti	2.076.000	1,18%	1,00%	1.000
da 1.000 a 2.000	1.000.000	0,58%	1,00%	2.000
da 2.000 a 5.000	1.800.000	1,02%	1,00%	3.000
da 5.000 a 10.000	1.100.000	0,62%	1,00%	5.000
da 10.000 a 20.000	1.000.000	0,58%	1,00%	10.000
da 20.000 a 50.000	1.000.000	0,58%	1,00%	20.000
da 50.000 a 100.000	1.000.000	0,58%	1,00%	50.000
da 100.000 a 200.000	1.000.000	0,58%	1,00%	100.000
da 200.000 a 500.000	1.000.000	0,58%	1,00%	200.000
da 500.000 a 1.000.000	1.000.000	0,58%	1,00%	500.000
Totale	17.500.000	100%	100%	17.500

Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati ISTAT, dati ISTAT e della Regione

Tab. 4.4 - Val. della popolazione in base alla dimensione degli enti locali (dati regionali in % - Anno di riferimento 2000)

Classi demografiche	Val. abs.	%	Val. percentuale	Val. per famiglia
Comuni fino a 1.000 abitanti	2.076.000	1,18%	1,00%	1.000
da 1.000 a 2.000	1.000.000	0,58%	1,00%	2.000
da 2.000 a 5.000	1.800.000	1,02%	1,00%	3.000
da 5.000 a 10.000	1.100.000	0,62%	1,00%	5.000
da 10.000 a 20.000	1.000.000	0,58%	1,00%	10.000
da 20.000 a 50.000	1.000.000	0,58%	1,00%	20.000
da 50.000 a 100.000	1.000.000	0,58%	1,00%	50.000
da 100.000 a 200.000	1.000.000	0,58%	1,00%	100.000
da 200.000 a 500.000	1.000.000	0,58%	1,00%	200.000
da 500.000 a 1.000.000	1.000.000	0,58%	1,00%	500.000
Totale	17.500.000	100%	100%	17.500

Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati ISTAT, dati ISTAT e della Regione

Tab. 4.5 - Val. della popolazione in base alla dimensione degli enti locali (dati regionali in % - Anno di riferimento 2000)

Classi demografiche	Val. abs.	%	Val. percentuale	Val. per famiglia
Comuni fino a 1.000 abitanti	2.076.000	1,18%	1,00%	1.000
da 1.000 a 2.000	1.000.000	0,58%	1,00%	2.000
da 2.000 a 5.000	1.800.000	1,02%	1,00%	3.000
da 5.000 a 10.000	1.100.000	0,62%	1,00%	5.000
da 10.000 a 20.000	1.000.000	0,58%	1,00%	10.000
da 20.000 a 50.000	1.000.000	0,58%	1,00%	20.000
da 50.000 a 100.000	1.000.000	0,58%	1,00%	50.000
da 100.000 a 200.000	1.000.000	0,58%	1,00%	100.000
da 200.000 a 500.000	1.000.000	0,58%	1,00%	200.000
da 500.000 a 1.000.000	1.000.000	0,58%	1,00%	500.000
Totale	17.500.000	100%	100%	17.500

Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati ISTAT, dati ISTAT e della Regione



Municipio di Santander (Spagna)

sede nei piccoli comuni.

Tra le agevolazioni tributarie e incentivi per le piccole e medie imprese, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni, l'aliquota IRAP è ridotta, un beneficio cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali

Per il recupero dei centri storici (art.12) si destina ai piccoli comuni il quaranta per cento delle risorse previste per la salvaguardia ed il recupero dei centri storici a valere sui fondi previsti dall'APQ "Emergenze urbane e territoriali" e dal POR Calabria FESR 2007-2013, Asse VIII "Città Aree Urbane e Sistemi Territoriali".

«Una evidente attenzione - si legge nella relazione al progetto di legge - della Regione per i piccoli comuni che rappresentano l'80% del sistema amministrativo locale regionale».

Una particolarità è la previsione di un contributo regionale per i comuni più disagiati (art.3-4). Nella proposta regionale si prevede un indicatore unitario di marginalità socioeconomica, da individuare in base a vari elementi (demografici, geomorfologici, sociali ed economici). Quindi sulla base di questo indicatore, viene formata una graduatoria del disagio e quindi dalla definizione dell'indicatore unitario di disagio si perviene alla formazione di una graduatoria dei

comuni disagiati.

Definito l'indicatore la proposta di legge regionale stabilisce che la Regione, in favore dei comuni più disagiati assegni contributi annuali mentre per tutti gli altri valgono indistintamente le azioni di semplificazione di procedimenti amministrativi e di ulteriori incentivi.

«Il contributo - si legge ancora nella relazione - è la misura principale e di immediata efficacia che la legge ha previsto; anche se non si tratta di un finanziamento che rimuove le cause del disagio, è misura sufficientemente adeguata a sostenere i alcune politiche in favore delle comunità».

Il progetto di legge si propone inoltre di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi tra i Comuni in base alla legge regionale n. 15/06. Nell'accesso al contributo è previsto infatti che, nel quadro dell'indicatore unitario di marginalità socio-economica, siano privilegiati i comuni che risultano partecipare a gestioni associate.

Sono incentivate politiche pubbliche regionali di sostegno ai piccoli Comuni, con la previsione esplicita dell'impegno della Regione ad orientare le proprie politiche pubbliche tenendo conto dei piccoli comuni. La proposta prevede inoltre un fondo di rotazione (art.6) con finanziamenti destinati alle spese progettuali ovvero all'anticipo delle spese di cofinanziamento per progetti e programmi comunitari.

«Rimangono due problemi - si legge infine nella relazione - quello della norma finanziaria e la necessità che gli interventi previsti dalla proposta di legge siano sviluppate in coerenza con un programma di riordino territoriale, tra l'altro previsto dalla legge regionale sulla promozione e lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali».

Dipenderà dalla capacità dei Comuni e delle associazioni delle autonomie locali di proporre iniziative e ottenere stanziamenti finanziari, se le due leggi potranno avere risultati significativi per il rilancio di tutta l'economia regionale.

*Tabelle tratte dalla ricerca "I piccoli calabresi. Piccoli comuni tra abbandono e rinascita", curata da Legautonomie Calabria.*

Prov.	Comuni	Problemi	Medio	Non	Assoluti	Rel. complessive	Rel. 2007
Aspromonte	11,1	1,0	1,0	1,0	11,1	11,1	11,1
Aspromonte	11,1	1,0	1,0	1,0	11,1	11,1	11,1
Aspromonte	11,1	1,0	1,0	1,0	11,1	11,1	11,1
<b>Totale C.</b>	<b>11,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
Aspromonte	11,1	1,0	1,0	1,0	11,1	11,1	11,1
Aspromonte	11,1	1,0	1,0	1,0	11,1	11,1	11,1

Fonte: dati elaborati dal Ministero delle Regioni

Comuni sotto pressione	n.	%
Comuni con < 2.000 abitanti	2	14,3
da 2.000 a 3.000	0	0,0
da 3.000 a 4.000	1	7,1
da 4.000 a 5.000	1	7,1
da 5.000 a 6.000	1	7,1
da 6.000 a 7.000	1	7,1
<b>Totale piccoli comuni</b>	<b>2</b>	<b>14,3</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>100</b>

Fonte: dati elaborazioni IPI

# Stralci dai progetti di legge sui piccoli comuni in discussione

## MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

#### Art. 3.

*(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)*

1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i terri-

tori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente.

3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 del presente articolo le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati collegate al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche con-

*Pubblichiamo alcuni dei più significativi articoli del progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, e della proposta di legge regionale della Calabria in via di approvazione da parte del Consiglio regionale.*

venzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo del presente comma nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. Le stazioni ferroviarie disabitate, le case cantoniere dell'ANAS Spa, le caserme dismesse e gli edifici del Corpo forestale dello Stato nonché gli edifici demaniali dismessi, non più in uso e non considerati strumentali dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società proprietari, sono assegnati in comodato ai comuni di cui al comma 2 che ne facciano richiesta, previo accordo con le amministrazioni, gli enti e le società stessi. I comuni possono acquisire tali immobili, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente secondo le norme vigenti. Gli immobili sono destinati, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché ad altre attività comunali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi di comunicazione elettronica a larga banda nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono promuovere attività dirette alla pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2, ai fini del recupero di biomasse da destinare

alla produzione di energia.

10. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali da costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

11. Al fine di preservare il rapporto dei cittadini con il proprio comune di residenza, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima regione. Il Governo è autorizzato a definire la dimensione demografica dei comuni di residenza dei genitori per i quali si applicano tali disposizioni, con particolare riguardo ai comuni di cui al comma 2 del presente articolo e a quelli in cui non esistono strutture sanitarie finalizzate all'assistenza alla nascita. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente comma prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto è effettivamente avvenuto e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo elettivo di nascita.

12. All'articolo 135, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».

13. Le regioni, in sede di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono il recupero dei terreni incolti ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo.

#### Art. 4.

(Attività e servizi)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e

un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, ai servizi postali, alla tutela del ciclo

idrico, al risparmio e all'efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili. Per i fini di cui al presente comma è favorita, anche attraverso forme associative fra comuni, la presenza sul territorio del servizio scolastico dell'obbligo e dei servizi postale e farmaceutico, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 8, 9, 14 e 16.

2. Per i fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni inerenti all'*e-government* e connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di

volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni. Nei piccoli comuni i limiti di importo di cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

**Art. 5.**

*(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impartire alle aziende sanitarie locali apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci, con particolare riferimento alla partecipazione delle farmacie stesse a programmi di assistenza.

3. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.

4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo

14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e contratti, accordi o convenzioni con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nei piccoli comuni il limite di importo di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, è innalzato a 250.000 euro.

**Art. 7.**

*(Programmi di e-government)*

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero gli interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST) o nelle Alleanze locali per l'innovazione (ALI), anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max*.

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

**Art. 8.**

*(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)*

1. Il Ministero delle comunicazioni assicura, mediante apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo svolgimento del servizio postale universale nei piccoli comuni.

2. I piccoli comuni nel cui territorio insista uno sportello postale possono affidare il servizio di tesoreria alla società Poste italiane Spa.

3. L'amministrazione comunale, nei soli casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale, può altresì stipulare apposite convenzioni, d'in-

tesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali possano essere effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati presenti nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi.

4. Il Ministero delle comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di garantire nei medesimi comuni una completa presenza del servizio attraverso la copertura del segnale in tutto il territorio.

**Art. 10.**

*(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali e di attività artigiane)*

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere esclusivamente i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I comuni competenti determinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e individuano annualmente le aree ad esse destinate e i giorni in cui è consentita la vendita.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 11.**

*(Sistema distributivo dei carburanti)*

1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione dei carburanti costituisce servizio fondamentale.

2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i comuni, le province e le regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono prevedere specifiche agevolazioni.

## TESTO UNIFICATO

Progetti di legge 239/08 - 282/08  
Consiglio Regionale della Calabria

## CAPO I

## Disposizioni generali

## Art. 1

## Finalità

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano e che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio.
2. La Regione a tal fine:
  - a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
  - c) sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta ad introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'uso di tecnologie informatiche e di comunicazione;
  - d) adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
  - e) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
  - f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali.
3. Le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti al sostegno delle amministrazioni comunali, ai residenti, alle imprese, per sostenere lo sviluppo delle attività sociali ed economiche dei territori suddetti. Essi sono sviluppati in coerenza con la promozione e lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai Comuni).

## CAPO II

## Contributi annuali

## Art. 3

## Modalità di erogazione dei contributi annuali

1. La regione attribuisce un contributo annuale fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'an-

no finanziario di riferimento, ai piccoli Comuni che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 2, comma 4, in situazione di maggiore marginalità con priorità a quelli che risultano partecipare a gestioni associate.

2. Il contributo annuale per ciascun comune è concesso, di norma, nella misura di euro 25.000,00(venticinquemila).

3. Dopo il primo anno di sperimentazione della seguente legge, i criteri di concessione del contributo annuale, ovvero gli indicatori di marginalità socio economica di cui all'art. 2 comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL.

4. I contributi sono utilizzati dai comuni per le attività, le iniziative e gli interventi previsti dal presente capo. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

5. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce altresì i termini, le modalità e gli adempimenti per l'attuazione del presente articolo ed effettua il monitoraggio sull'utilizzazione dei contributi.

6. Il comune beneficiario è tenuto a presentare relazione sull'utilizzazione del contributo, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo. Il comune indica altresì l'eventuale partecipazione finanziaria a suo carico per la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi cui il contributo è stato destinato, nonché i programmi di attività per gli anni successivi, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale programmatica.

7. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione; in tal caso, non si procede altresì alla concessione del contributo immediatamente successivo. L'utilizzazione del contributo, in tutto o in parte, per finalità diverse da quelle previste dal presente capo comporta l'impossibilità di accedere al contributo immediatamente successivo. La mancata utilizzazione dell'intero contributo per due anni consecutivi comporta l'impossibilità di accedere al contributo negli anni successivi.

## Art. 4

## Utilizzazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere utilizzati:
  - a) per la progettazione di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e culturale e per la loro manutenzione;
  - b) per le spese relative alla redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale;
  - c) per iniziative nel campo dei servizi alla persona, e in particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio;
  - d) per agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale, comprese eventuali compensazioni per la riduzione degli oneri di urbanizzazione;
  - e) per iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, nonché per iniziative di promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari;
  - f) per interventi, di competenza dei comuni, relativi all'attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap;
  - g) per il miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni comunali nei settori della formazione del personale; dei servizi informatici e telematici;
  - h) per le spese sostenute per i segretari comunali.
2. E' condizione per l'utilizzazione del contributo ai sensi dei punti f) e g) che la gestione degli interventi sia svolta in forma associata.

## CAPO III

## Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi e di ulteriori incentivi

## Art. 5

## Fondo di rotazione per spese progettuali e cofinanziamento

1. E' istituito un fondo di rotazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, e che risultano con valori di marginalità superiori alla media regionale.

2. Il fondo opera sino alla concessione massima complessiva di euro 2.000.000,00 (due milioni), destinati alle spese progettuali ovvero all'anticipo delle spese di cofinanziamento per progetti/programmi comunitari. L'importo massimo che può essere concesso per ogni progetto è determinato nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila).

3. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.

4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 2, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai comuni beneficiari, relative anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore marginalità.

#### Art. 8

##### *Disposizioni in materia di commercio e distribuzione*

1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

3. I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 9

##### *Disposizioni in materia di istruzione*

1. La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà

regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.

2. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.

3. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 2.

4. Per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede in piccoli comuni e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia, la Regione, fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e associazioni di comuni.

5. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto, in forma associata, cui partecipa il piccolo comune, volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

6. La convenzione può prevedere l'ubicazione di uffici o servizi pubblici, di competenza statale o regionale o locale, in un medesimo edificio.

#### Art. 10

##### *Agevolazioni tributarie e incentivi per le aziende*

1. Per le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano o trasferiscono i propri stabilimenti produttivi nei territori di piccoli comuni della Regione, l'aliquota IRAP è ridotta nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta regionale sulle attività produttive).

2. Il beneficio è cumulabile con le altre agevolazioni previste da leggi regionali o statali fino alla misura massima consentita dalle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. La riduzione si applica per dieci anni fiscali a decorrere da quello di avvio dell'attività produttiva negli stabilimenti posti nei piccoli comuni.

4. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre anni fiscali alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e da donne. Per le imprese orga-

nizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

5. Ove l'attività sia trasferita ad altra sede prima di tale termine, l'impresa è tenuta a versare alle casse regionali una somma corrispondente alla riduzione dell'imposta di cui ha beneficiato per ciascun anno incrementata del tasso di interesse legale.

6. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, altresì, alle imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dal 2007.

#### Art. 11

##### *Disposizioni in materia di formazione professionale*

1. I bandi di finanziamento per la formazione professionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

#### Art. 12

##### *Recupero centri storici*

1. Per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, in caso di acquisto, ristrutturazione e recupero delle abitazioni situate nelle zone A dei piccoli comuni, non si applicano le limitazioni di reddito previste dalla normativa regionale per l'accesso ai mutui agevolati. Qualora i richiedenti siano emigrati possono accedere al beneficio anche se titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di non più di un altro alloggio, purché situato in comune diverso.

2. Per il recupero dei centri storici dei piccoli comuni la Regione, stanziata annualmente una somma non inferiore al quaranta per cento delle risorse previste per la salvaguardia ed il recupero dei centri storici a valere sui fondi previsti dall'APQ "Emergenze urbane e territoriali" e dal POR Calabria FESR 2007-2013, Asse VIII "Città Aree Urbane e Sistemi Territoriali".